

REGIONE MARCHE
SEZIONE AGRICOLTURA DEL FONDO “NUOVO CREDITO” PER LE IMPRESE
(FNC-AGRICOLTURA) A VALERE SU COMPLEMENTO REGIONALE PER LO
SVILUPPO RURALE (CSR) 2023-2027 DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE
DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE MARCHE
REGOLAMENTO OPERATIVO/BANDO

Sommario

Art 1. Obiettivi	3
Art 2. Descrizione dello strumento finanziario.....	3
Art 3. Soggetto Gestore.....	5
Art 4. Dotazione finanziaria	6
Art 5. Destinatari Finali	6
Art 6. Operazioni ammissibili	7
Art 7. Spese ammissibili	9
Art 8. Forma e intensità del sostegno.....	9
Art 9. Convenzionamento dei Confidi.....	11
Art 10. Presentazione e istruttoria delle domande da parte delle imprese agricole al Confidi .	13
Art 11. Presentazione della domanda di agevolazione al soggetto gestore e relativi controlli	15
Art 12. Iter deliberativo del soggetto gestore e comunicazione degli esiti relativi in fase di concessione del sostegno	17
Art 13. Erogazione delle sovvenzioni in c/interessi ed in c/ oneri e relativa istruttoria del Confidi	18
Art 14. Iter deliberativo del soggetto gestore e comunicazione degli esiti relativi in fase di erogazione del sostegno	20
Art 15. Variazioni successive alla concessione della riassicurazione.....	21
Art 16. Obblighi dei Destinatari Finali	22
Art 17. Obblighi in capo al Confidi	23
Art 18. Cause di inefficacia e revoche.....	25
Art 19. Modalità e termini per l’attivazione della riassicurazione.....	27



Art 20.	Controlli del soggetto gestore	28
Art 21.	Informativa sulla privacy	29
Art 22.	Allegati	29

Art 1. Obiettivi

Il presente Regolamento operativo/Bando è disposto in attuazione dello strumento finanziario, denominato Fondo Nuovo Credito – sezione “Agricoltura” (FNC-AGRICOLTURA), a valere sull'intervento “SRD20 - strumento finanziario Marche investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche.

Per l'attuazione dello strumento finanziario è stato attivato uno specifico contratto attuativo¹ tra la Regione Marche e il RTI Credito Futuro Marche (soggetto gestore), costituito da due Confidi (UNI.CO soc. coop. e Confidicoop Marche soc. coop.) e una banca (Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.). L'RTI Credito Futuro Marche è il soggetto aggiudicatario, nell'ambito dell'accordo quadro², del servizio di gestione del Fondo di Partecipazione (FdP), istituito per l'attuazione degli interventi 2021-2027 necessari a sostenere le imprese nell'accesso al credito e nell'innovazione finanziaria. Il contratto attuativo ha ad oggetto il servizio di gestione del Fondo di Partecipazione “Credito Futuro Marche”, dello strumento finanziario, denominato Fondo Nuovo Credito – sezione “Agricoltura” (FNC-AGRICOLTURA) a valere sull'intervento “SRD20 - strumento finanziario marche investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”, il quale è finanziato con risorse del Programma CSR Marche 2023-2027, come dimensionato e definito nell'Accordo Quadro (Allegato B1 Schede Tecniche), nella DGR n. 1155 del 29 luglio 2024 e nel bando SRD20 approvato con DDD n.776 del 25 novembre 2024 ss.mm.ii.

Tale Fondo Nuovo Credito – sezione “Agricoltura” (FNC-AGRICOLTURA) ha l'obiettivo di favorire il miglioramento dell'accesso al credito delle imprese agricole, per la realizzazione d'investimenti produttivi previsti nell'ambito dei seguenti interventi:

- SRD01 (Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole);
- SRD02 (Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale).

Art 2. Descrizione dello strumento finanziario

Il Fondo Nuovo Credito - Sezione Agricoltura (FNC-AGRICOLTURA) fornisce un sostegno ai destinatari finali³, combinato in un'unica operazione ai sensi dell'art. 58 (5) del Reg. (UE) 1060/2021, composto dallo strumento finanziario nella forma di riassicurazione a titolo gratuito su garanzia di primo grado concessa dai Consorzi Fidi (Confidi) a cui è associata una sovvenzione nella forma di un contributo a fondo perduto per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia di primo grado per l'accesso ai prestiti.

¹ REG INT. N. 537 del 23/06/2025

² REP INT. N. 2793 del 19/09/2023

³ I Destinatari finali sono le imprese agricole che hanno presentato domande di sostegno risultate finanziabili (domande finanziabili) e, qualora le risorse siano sufficienti, anche le domande di sostegno risultate ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse (domande ammissibili), nell'ambito degli interventi SRD01 – SRD02 investimenti produttivi agricoli (competitività e sostenibilità) del CSR Marche 2023-27.

Il sostegno fornito ai destinatari finali è calcolato in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), considerando l'abbattimento del costo degli interessi (ESL c/ interessi) e delle commissioni di garanzia (ESL c/oneri), a cui concorre anche il sostegno rappresentato dallo strumento finanziario della riassicurazione (ESL riassicurazione).

La durata dello strumento finanziario è di 48 mesi, a decorrere dalla trasmissione da parte della Regione dell'Autorizzazione all'avvio del servizio, ai sensi dell'articolo 10 Accordo quadro; tale durata può essere prolungata di comune accordo tra le parti e comunque non può superare il termine del 31 dicembre 2029.

2.1 Riassicurazione

Lo strumento finanziario nella forma di riassicurazione ha le seguenti caratteristiche:

1. Percentuale garanzia 1° grado massima 80%;
2. Percentuale garanzia fondo riassicurazione 80%;
3. Durata massima finanziamento bancario rateale sottostante la riassicurazione 120 mesi;
4. L'intensità dell'agevolazione, espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per lo strumento finanziario, è calcolata ai sensi del metodo nazionale approvato con decisione della Commissione europea C (2010) n. 4505 del 06/07/2010.

Il vantaggio derivante dall'assenza del pagamento di un premio per la riassicurazione viene integralmente trasferito ai destinatari finali attraverso la riduzione delle commissioni di garanzia applicate dai confidi alle imprese beneficiarie.

A ciascun confidi convenzionato viene applicato un limite massimo al volume complessivo di riassicurazione attivabile, ovvero un plafond massimo di copertura delle insolvenze di ciascun confidi, fissato a un ventesimo del volume nominale del portafoglio riassicurato.

La percentuale cap a favore dei Confidi di 1° grado è il 5% della garanzia nominale ricevuta dal Fondo di riassicurazione fino a concorrenza della dotazione stessa del Fondo.

A seguito del raggiungimento dell'impegno dell'intera dotazione del Fondo, i Confidi potranno a loro discrezione continuare a richiedere la riassicurazione del Fondo senza che ciò possa in alcun modo comportare l'incremento del cap.

Rapporto di gearing (Importo nominale di garanzia del Fondo di riassicurazione / Impegno Fondo pubblico di riassicurazione): 20.

Moltiplicatore (Importo nominale dei finanziamenti bancari sottostanti/Impegno Fondo pubblico di riassicurazione): minimo 31,25.

2.2 Sovvenzione in conto interessi

La sovvenzione nella forma di un contributo a fondo perduto in c/interessi ha le seguenti

caratteristiche:

1. la sovvenzione prevede una riduzione del TAN fino a un massimo del 2% (riduzione di 200 bp) con un massimale di € 25.000,00;
2. In caso di TAN inferiore al numero di punti base di cui al punto precedente, la riduzione è limitata al TAN stesso;
3. Interessi a tasso fisso, nel rispetto del principio degli aiuti trasparenti (Reg. UE n. 2472/2022, art.5);
4. L'ESL associato al contributo in c/interessi è determinato in linea con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento è interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di copertura del costo degli interessi.

Il contributo spettante è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di concessione della garanzia di primo grado.

2.3 Sovvenzione in conto oneri

La sovvenzione nella forma di c/oneri della garanzia di primo grado rilasciata dai Confidi ha le seguenti caratteristiche:

1. La sovvenzione è pari al 100% sia della Commissione di garanzia del Confidi di 1° grado (la Commissione di garanzia è fissata obbligatoriamente allo 0,50% annuo dell'importo nominale della garanzia di 1° grado), sia degli altri oneri del Confidi di 1° grado, ad esclusione di quelli potenzialmente recuperabili dall'impresa (quote/cauzioni e similari) nel rispetto del principio della trasmissione del vantaggio finanziario al destinatario finale;
2. In ogni caso, la sovvenzione, come calcolata al punto precedente, non può eccedere l'importo di € 12.500,00 e gli oneri applicati dal Confidi di 1° grado non possono superare l'importo della sovvenzione, come calcolata al punto precedente.

Art 3. Soggetto Gestore

La gestione dello strumento finanziario è affidata al RTI "Credito Futuro Marche", composto da UNI.CO. soc. coop., Banca Nazionale del Lavoro SpA e Confidicoop Marche soc. coop., individuato quale "Gestore".

Il Gestore agisce nell'interesse esclusivo dell'Unione Europea e dell'Amministrazione, nonché a vantaggio esclusivo dei destinatari finali degli strumenti.

Il Gestore ha in particolare l'obbligo di assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con i destinatari finali dello strumento finanziario del FNC-Agricoltura, in particolare nel caso in cui si trovi contemporaneamente nella condizione sia di supportare il richiedente nella predisposizione della domanda di accesso alle misure agevolative che di valutare la domanda stessa in sede di concessione del sostegno.

A tale fine, per una gestione imparziale e trasparente delle attività istruttorie, il soggetto gestore:

- a) prevedere la separazione funzionale tra le due attività per ogni domanda di agevolazione presentata a valere sul Fondo Nuovo Credito – sezione “Agricoltura” (FNC-AGRICOLTURA);
- b) garantisce il rispetto dell’obbligo di insussistenza di conflitto di interessi verso il destinatario finale relativamente alle singole domande di agevolazione presentate a valere sul Fondo Nuovo Credito – sezione “Agricoltura” (FNC-AGRICOLTURA) da parte del personale del RTI che partecipa alla gestione delle agevolazioni, degli istruttori del RTI incaricati delle verifiche di istruttoria formale e valutatori, e dei componenti dei comitati/commissioni/nuclei di valutazione.

Art 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria iniziale assegnata allo strumento finanziario è pari € 7.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione dovuti al Soggetto Gestore del Fondo RTI Credito Futuro Marche, nella misura percentuale massima pari a 3,9114% proposta dallo stesso in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, sottoscritto con la Regione Marche in data 19 settembre 2023⁴.

Ai sensi del comma 7, Articolo 7, dell’Accordo Quadro, qualora in base all’andamento mensile ed all’analisi dell’intervento, valutato l’andamento delle domande pervenute dai destinatari finali e quelle finanziate, si riscontrasse uno scarso utilizzo della dotazione stimata per lo strumento, fatte salve eventuali variazioni delle regole di accesso all’intervento SRD20, si potrà rimodulare la dotazione complessiva, anche destinando la parte sottratta ad altre iniziative su indicazione della Regione Marche.

La dotazione dello strumento finanziario può essere inoltre incrementata ai sensi del comma 4 dell’articolo 7 dell’accordo quadro nelle modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo.

Art 5. Destinatari Finali

Il Fondo Nuovo Credito - Sezione Agricoltura deve avere quali destinatari finali⁵:

Le imprese agricole che hanno presentato domande di sostegno risultate finanziabili (domande finanziabili⁶) e, qualora le risorse siano sufficienti, anche le domande di sostegno risultate ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse (domande ammissibili⁷), nell’ambito degli interventi SRD01 – SRD02 investimenti produttivi agricoli (competitività e sostenibilità) del CSR

⁴ Il prospetto relativo al metodo di calcolo puntuale dei costi di gestione dovuti al Soggetto Gestore è definito nello specifico contratto attuativo.

⁵ ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Reg. (UE) 2021/1060

⁶ Domande finanziabili: le imprese agricole che hanno presentato domande di sostegno risultate finanziabili nell’ambito della graduatoria degli interventi SRD01 – SRD02 investimenti produttivi agricoli (competitività e sostenibilità) del CSR Marche 2023-27.

⁷ Domande ammissibili: le imprese agricole che hanno presentato domande di sostegno risultate ammissibili ma non finanziabili nell’ambito della graduatoria degli interventi SRD01 – SRD02 investimenti produttivi agricoli (competitività e sostenibilità) del CSR Marche 2023-27

Marche 2023-27⁸.

5.1 Requisiti dei destinatari finali

I destinatari finali debbono:

1. non essere impresa non in difficoltà⁹ o non avere ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE¹⁰;
2. avere l'affidabilità creditizia, intesa come capacità finanziaria di rimborsare il finanziamento bancario sottostante la riassicurazione regionale, in relazione al progetto relativo al SRD01 - SRD02.

Art 6. Operazioni ammissibili

Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie di 1° grado rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore, nel rispetto dei massimali previsti dal presente Regolamento/Bando, a sostegno dei finanziamenti bancari sottostanti che presentano le seguenti caratteristiche:

- di importo ammissibile massimo pari alla differenza tra l'ammontare del progetto di investimento relativo agli interventi SRD01-02, il contributo in c/capitale concesso a valere degli interventi SRD01-02, eventuali ulteriori sostegni concessi a valere di qualsiasi altro fondo o altro strumento dell'unione sulla medesima voce di spesa relativa al progetto di investimento degli interventi SRD01-02 e dell'importo relativo agli elementi del progetto di investimento relativo agli interventi SRD01-02 che non stati materialmente completati o pienamente attuati alla data di decisione di investimento¹⁷;
- durata massima del singolo finanziamento bancario di 120 mesi, comprensiva dell'eventuale preammortamento.

Il costo dell'investimento relativo agli interventi SRD01-02 si intende comprensivo di spese tecniche collegate alla realizzazione dello stesso.

⁸ Pertanto, tali soggetti rispettano i criteri di ammissibilità previsti per i richiedenti degli interventi SRD01 e SRD02. Inoltre, i relativi investimenti rispettano i criteri di ammissibilità previsti nelle relative schede intervento (CR03).

⁹ Impresa in Difficoltà: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

¹⁰ Nell'ambito della azione A) dell'intervento SRD02 del CSR Marche 2023-2027, esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE solamente gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, laddove gli stessi superino i fabbisogni energetico totali delle aziende beneficiarie. In tale caso si applicano le disposizioni in materia di aiuti di stato.

Sono ammissibili le operazioni finanziarie che prevedono il rimborso con un piano rateale.

Sono ammissibili al finanziamento sottostante la riassicurazione regionale gli investimenti che rispettano i seguenti criteri:

- la somma di tutte le forme di sostegno combinato concesse a valere di qualsiasi fondo o altro strumento dell'unione non deve superare l'importo totale della voce di spesa interessata¹¹;
- Le sovvenzioni non devono essere usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non devono essere usati per prefinanziare sovvenzioni¹²;
- Gli strumenti finanziari devono fornire sostegno ai destinatari finali per investimenti in beni materiali e immateriali, ma non per il capitale circolante¹³
- Gli investimenti devono rispettare i criteri di ammissibilità degli interventi SRD01 e SRD02¹⁴;
- Nel caso di sostegno combinato con altri interventi o finanziamenti, deve essere tenuta una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno¹⁵.

Il sostegno è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento¹⁶, e cioè alla data di concessione del sostegno a valere del fondo FNC-Agricoltura da parte del soggetto gestore¹⁷.

Per "elementi degli investimenti" si fa riferimento alle parti di un investimento o progetto ancora da completare alla data della decisione di investimento. L'obiettivo della disposizione è prevenire il rifinanziamento. Gli strumenti finanziari non devono rimborsare spese già sostenute e pagate

¹¹ Vedi criterio di ammissibilità CR01 riportato nella scheda dell'intervento SRD20 Strumento finanziario Marche investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR), come indicato all'Art.1 del presente atto.

¹² Vedi nota precedente. Criterio già verificato in fase di presentazione di istanza.

¹³ Vedi criterio di ammissibilità CR02 riportato nella scheda dell'intervento SRD20 Strumento finanziario Marche investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR), come indicato all'Art.1 del presente atto. Criterio già verificato in fase di presentazione di istanza.

¹⁴ Vedi criterio di ammissibilità CR03 riportato nella scheda dell'intervento SRD20 Strumento finanziario Marche investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR), come indicato all'Art.1 del presente atto.

Per il controllo di questo requisito il destinatario finale deve fornire l'accesso alle informazioni presenti su SIAR, Sistema Informativo Agricoltura Regionale, attraverso uno specifico atto di delega, al confidi convenzionato prescelto e al soggetto gestore.

¹⁵ Vedi criterio di ammissibilità CR05 riportato nella scheda dell'intervento SRD20 Strumento finanziario Marche investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR), come indicato all'Art.1 del presente atto.

¹⁶ Art 58(2) del Regolamento (UE) 2021/1060.

¹⁷ Vedi criterio di ammissibilità CR04 riportato nella scheda dell'intervento SRD20 Strumento finanziario Marche investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR), come indicato all'Art.1 del presente atto.

Per il controllo di questo requisito il destinatario finale deve fornire l'accesso alle informazioni presenti su SIAR, Sistema Informativo Agricoltura Regionale, attraverso uno specifico atto di delega, al confidi convenzionato prescelto e al soggetto gestore.

dal beneficiario finale¹⁸ (cfr. art. 7 del Regolamento/Bando).

Art 7. Spese ammissibili

Ai fini dell'accertamento della spesa ammissibile, si devono considerare solo le fatture relative agli elementi degli investimenti non ancora emesse e pagate dal destinatario finale alla data di concessione del sostegno a valere del fondo FNC-Agricoltura da parte del soggetto gestore. Si precisa che la spesa ammissibile relativa allo strumento finanziario può differire della spesa ammissibile relativa agli Interventi SRD01-02.

L'IVA relativa all'importo del progetto di investimento, per la parte coperta dal finanziamento sottostante la riassicurazione regionale, è spesa ammissibile¹⁹. L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale agli investimenti oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, cioè nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

Affinché la spesa sia ammissibile, per ricevere le risorse e per effettuare i pagamenti, è necessario utilizzare un conto corrente (bancario o postale) dedicato ed intestato al destinatario finale.

7.1 Spese non ammissibili

Si rinvia alle spese non ammissibili previste per gli interventi SRD01-02.

Inoltre, non sono ammissibili, le spese effettuate dal destinatario finale, relative ad investimenti, il cui costo, come previsto nel bando SRD01-02, è determinato facendo solamente ricorso alle tabelle standard dei costi unitari elaborate da RRN/ISMEA.

Art 8. Forma e intensità del sostegno

Allo scopo di sterilizzare eventuali profili di aiuto a livello degli intermediari finanziari, sia in qualità di gestori del fondo che in qualità di soggetti che possono presentare domanda di riassicurazione a favore delle imprese, si riportano i seguenti principi base:

- Il vantaggio economico deve essere interamente trasferito ai mutuatari;
- Il prestito garantito non deve essere utilizzato per rimborsarne uno non garantito;
- Il prestito garantito non deve essere prestato ex post su un'obbligazione esistente tra l'intermediario ed il destinatario finale del vantaggio economico.

Il sostegno dello strumento finanziario è concesso a valere sul Complemento Regionale per lo

¹⁸ Ref. Lettera (Ares(2024)8575828 del 2/12/2024) della Dg Agri / D.3 alla Direzione Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Marche.

¹⁹ Cfr. Sezione 6.1.5. punto 1.5) del CSR Marche 2023-2027,

Sviluppo RURale 2023-2027 (CSR) della Regione Marche.

Tale sostegno non può superare l'importo totale della voce di spesa interessata e l'intensità massima di aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, in coerenza con quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115, come riportata nella tabella seguente:

Tipologie di investimento	Intensità dell'aiuto massima in coerenza con il Regolamento (UE) 2021/2115
SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	65%
SRD02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale	80%
SRD01 e SRD02 – investimenti di giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento ²⁰	80%

Relativamente al sostegno per la produzione di energia oltre il fabbisogno aziendale, esso è concesso in regime di de minimis generale di cui al Reg. (UE) 2023/2831.

Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento dell'Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa.

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici, nel caso in cui le spese collegate al progetto sottostante al finanziamento bancario fossero sostenute in parte dal finanziamento stesso collegato al FNC-AGRICOLTURA e in parte dal contributo in c/capitale concesso a valere sugli interventi SRD01 e SRD02 del CSR Marche 2023-2027, secondo la regola prevista all'Art. 58. (4) Reg.to 2021/1060, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. la somma del valore nominale del finanziamento sottostante la riassicurazione regionale e del contributo in c/capitale a valere sull' SRD01 e SRD02 non deve superare l'ammontare del progetto;
2. la somma delle forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Si specifica che, nel caso in cui la somma delle forme di sostegno combinate superi l'intensità massima di aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115, verrà proporzionalmente decurtato il contributo concesso sullo strumento finanziario in relazione agli interventi SRD01 e 02.

Inoltre, specificatamente in merito al fondo FNC-AGRICOLTURA non è prevista cumulabilità con

²⁰ Giovane agricoltore è imprenditore agricolo di età non superiore a 40 anni ed insediato da non più di 5 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, in possesso dei requisiti di accesso all'intervento SRE01, ad eccezione della capacità professionale e del titolo definitivo di IAP, che dovranno essere dimostrati entro la data di presentazione del saldo finale del SRD01-02.

ulteriori forme di garanzia pubblica sul medesimo finanziamento bancario sottostante.

Infine, il sostegno fornito ai destinatari finali dallo strumento finanziario FNC-AGRICOLTURA dovrà essere calcolato dal Confidi Convenzionato (Cfr. Art. 10.1 del Regolamento/Bando), tramite l'apposito foglio di calcolo di cui allegato n. 2 "File di Calcolo ESL FNC - Agricoltura" al presente Regolamento/bando, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), considerando l'abbattimento del costo degli interessi (ESL c/interessi) e delle commissioni di garanzia (ESL c/oneri), a cui concorre anche il sostegno rappresentato dallo strumento finanziario della riassicurazione (ESL riassicurazione).

Il calcolo dell'ESL, effettuato dal Confidi come sopra specificato, dovrà essere oggetto di registrazione, a cura del Confidi convenzionato selezionato dall'impresa, nell'apposita sezione del SIAR²¹ accessibile al Confidi (cfr. Art. 17 del Regolamento/Bando).

PROCEDURE: FASE 1 – CONVENZIONAMENTO CONFIDI

Art 9. Convenzionamento dei Confidi

Il Gestore pubblica sul sito www.creditofuturomarche.it le linee guida di manifestazione di interesse (allegato n. 4 al presente regolamento/bando) rivolta ai Confidi operanti nella Regione Marche.

Il convenzionamento è a titolo gratuito ed è necessario per la presentazione delle richieste di ammissione agli strumenti agevolativi. Il modello di confezionamento è disponibile all'allegato n. 6 del presente Regolamento/Bando.

9.1 Requisiti Confidi

Il Confidi deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'Albo ex art. 106 o 112 del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (Testo Unico Bancario);
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
- c) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- d) essere in regola con la normativa antimafia;
- e) essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- f) avere sede operativa nella Regione Marche.

9.2 Presentazione richiesta convenzionamento da parte dei Confidi

Il modulo di richiesta di convenzionamento del Confidi (allegato n. 5 al presente regolamento/bando), debitamente compilato e firmato digitalmente, deve essere inviato, a mezzo

²¹ Sistema Informativo Agricoltura Regionale (SIAR) <https://siar.regione.marche.it/web/Homepage.aspx>

pec, all'indirizzo creditofuturomarche@legalmail.it.

Deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 o 112 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- c) scheda informativa, comprensiva del regolamento a cui i Confidi dovranno attenersi, redatta su apposito modulo predisposto dal Soggetto gestore e scaricabile dal sito www.creditofuturomarche.it;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Confidi, in cui viene indicato:
 1. che il premio pagato ai Confidi dai destinatari finali, a fronte delle operazioni assistite da FNC-AGRICOLTURA e per la quota coperta dallo stesso, è limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale. Il Confidi convenzionato non può applicare all'impresa costi che superino l'importo della sovvenzione;
 2. il prospetto dei costi applicati alle operazioni assistite da FNC-AGRICOLTURA e a quelle non assistite;
- e) modulo di richiesta delle credenziali di accesso al Portale www.creditofuturomarche.it e degli utenti da abilitare sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) per la generazione dei COR per gli aiuti concessi in regime di de minimis.
- f) fogli informativi, da cui evincere a livello di prodotto (e con cui dimostrare a livello di singola transazione in caso di controllo) una riduzione dell'onerosità rispetto a un analogo finanziamento bancario privo di una garanzia pubblica.
- g) Dichiarazione di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di informazione e di pubblicità previsti dall'allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 (cfr. art. 17 del Regolamento/Bando);
- h) Dichiarazione di impegnarsi ad adempiere alle misure per garantire il monitoraggio nell'attuazione dello strumento finanziario (cfr. art. 17 del Regolamento/Bando).

9.3 Verifica richiesta convenzionamento

Il Gestore dello strumento verifica:

- a) la completezza della documentazione trasmessa;
- b) che lo schema commissionale applicato alle operazioni riassicurate sia limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi al Gestore entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

In caso di documentazione completa, il Gestore perfeziona il contratto di convenzionamento con il Confidi e rilascia al Soggetto richiedente le credenziali di accesso alla piattaforma on line per la

presentazione delle richieste.

L'elenco dei Confidi convenzionati viene pubblicato e tempestivamente aggiornato sul sito www.creditofuturomarche.it.

I Confidi già convenzionati per la gestione della misura FNC-ORD possono richiedere il convenzionamento per la gestione della misura oggetto del presente Regolamento/bando con apposita modulistica disponibile nella sezione dedicata del sito www.creditofuturomarche.it. In particolare, è prevista una modulistica priva dei dati richiesti nel modulo "Scheda Informativa del Confidi".

PROCEDURE: FASE II – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL CONFIDI CONVENZIONATO

Art 10. Presentazione e istruttoria delle domande da parte delle imprese agricole al Confidi

La domanda di ammissione al Fondo Nuovo Credito – Sezione Agricoltura, può essere presentata, ad un Confidi convenzionato con il Soggetto Gestore (cfr. articolo 9 del Regolamento/Bando) a **partire dal 21/07/2025 e fino al giorno 19/09/2025**.

La domanda di ammissione al Fondo Nuovo Credito – Sezione Agricoltura, presentata secondo il modello predisposto (allegato n 1 al presente Regolamento/Bando) deve contenere, tra le altre, la delega dell'impresa agricola al soggetto gestore e al confidi convenzionato prescelto ad accedere alle informazioni presenti su SIAR e alla registrazione dei dati relativi al sostegno a valere del FNC-Agricoltura (cfr. art. 16 e 17 del Regolamento/Bando).

Deve inoltre essere fornita la seguente documentazione:

- Progetto di investimento presentato dall'impresa agricola per il sostegno del Fondo FNC-Agricoltura;
- Documentazione idonea e necessaria alla valutazione del progetto di investimento, anche dal punto di vista del merito creditizio, sulla base di informazioni di natura qualitativa e quantitativa desunte da bilanci, centrale rischi e da altre banche dati d'uso.

Successivamente, le domande di ammissione al Fondo Nuovo Credito – Sezione Agricoltura devono essere presentate al Soggetto Gestore, attraverso il portale del soggetto gestore www.creditofuturomarche.it, dal Confidi convenzionato selezionato.

10.1 Istruttoria della domanda

Il Confidi convenzionato effettua l'istruttoria sulle domande in base all'ordine di arrivo secondo le procedure a sportello disposte dal soggetto gestore del Fondo e di seguito descritte.

In casi di dubbi interpretativi, il Confidi convenzionato può rivolgersi al RTI prioritariamente consultando le FAQ per ottenere un chiarimento preventivo oppure inviando una mail all'indirizzo fnc@creditofuturomarche.it.

Le FAQ caricate nella pagina dedicata all'intervento sul sito www.creditofuturomarche.it sono da intendersi, tempo per tempo, come parte integrante del presente regolamento/bando.

L'istruttoria ha ad oggetto, in primo luogo, la verifica che la domanda sia stata presentata da una impresa agricola la cui domanda di sostegno è risultata finanziabile nell'ambito della graduatoria degli interventi SRD01 – SRD02 investimenti produttivi agricoli (competitività e sostenibilità) del CSR Marche 2023-27.

Tali graduatorie sono pubblicate sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/AgricolturaSviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

In caso di esito positivo si procederà con le seguenti verifiche:

1. rispetto dei termini previsti per la presentazione della domanda di ammissione;
2. completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
3. capacità amministrativa, finanziaria e operativa del destinatario finale;
4. la valutazione del progetto di investimento, anche dal punto di vista del merito creditizio, sulla base di informazioni di natura qualitativa e quantitativa desunte da bilanci, centrale rischi e da altre banche dati d'uso;
5. il rispetto dei requisiti per la riassicurazione, sovvenzione in c/interessi e in c/oneri del Fondo FNC-AGRICOLTURA (cfr. art. 2 del Regolamento/Bando);
6. i controlli in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo e antimafia;
7. il rispetto delle condizioni previste agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento/Bando;
8. il rispetto del cumulo degli aiuti entro i limiti previsti da quanto disposto dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115 e degli aiuti de minimis, e del divieto di doppio finanziamento (cfr. art. 8 del Regolamento/Bando).

Qualora le risorse messe a disposizione non siano completamente utilizzate per finanziare le domande risultate finanziabili nell'ambito della graduatoria degli interventi SRD01 – SRD02, si procederà ad istruire le domande risultate ammissibili nell'ambito della medesima graduatoria secondo l'ordine di arrivo in base alle procedure a sportello disposte dal soggetto gestore del Fondo e descritte di seguito.

L'istruttoria delle domande ammissibili avrà ad oggetto quanto sopra riportato dal punto 1 al punto 8.

La verifica dei requisiti è effettuata sulla base di informazioni di natura qualitativa e quantitativa desunte da bilanci, centrale rischi e da altre banche dati d'uso e anche attraverso l'accesso alle informazioni presenti sul SIAR. Il Confidi convenzionato, munito di specifico atto di delega

dell'impresa, dovrà effettuare gli adempimenti previsti dalla Regione Marche per ottenere l'accesso su SIAR (cfr. art. 8 e 17 del Regolamento/bando e art. 3 della Convenzione tra il soggetto gestore ed il confidi convenzionato).

Per gli investimenti concessi in regime di de minimis generale (investimenti relativi alla produzione di energia oltre il fabbisogno aziendale) il Confidi convenzionato si occupa della registrazione dell'Aiuto sul Registro Nazionale degli Aiuti, delle eventuali e relative variazioni, verificando in itinere il rispetto della normativa che regola gli Aiuti di Stato ed il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

10.2 Integrazione documentale e regolarizzazione istanza

Qualora dal controllo della documentazione presentata emergano alcune non conformità o mancanze tali da rendere il risultato del controllo non regolare, è possibile sanare gli elementi carenti (mancanti o incompleti) attraverso la presentazione di integrazioni.

Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione necessaria a sanare le carenze emerse, il procedimento si chiude con esito negativo per cui il finanziamento non sarà concesso e non sarà oggetto di comunicazione al soggetto gestore.

PROCEDURE: FASE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL SOGGETTO GESTORE

Art 11. Presentazione della domanda di agevolazione al soggetto gestore e relativi controlli

11.1 Domande finanziabili della graduatoria SRD01-SRD02

Il Confidi convenzionato, al fine di richiedere l'agevolazione, deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta da parte dell'impresa (mediante la compilazione del modulo di domanda di ammissione al fondo allegato n. 1 "Domanda di Ammissione – Fondo Nuovo Credito Sezione Agricoltura" al presente Regolamento/Bando).

In primo luogo, si stabilisce che i Confidi convenzionati trasmettono all'indirizzo PEC del Soggetto Gestore creditofuturomarche@legalmail.it singolarmente ciascuna istanza con allegata la domanda di ammissione al Fondo Nuovo Credito – Sezione Agricoltura (allegato n.1 "Domanda di Ammissione – Fondo Nuovo Credito Sezione Agricoltura" al presente Regolamento/Bando).

Successivamente, il finanziamento bancario già deliberato ed erogato viene presentato dal Confidi convenzionato al soggetto gestore e include le informazioni relative a:

- Richiesta di Riassicurazione su garanzia Confidi di 1° grado su finanziamento bancario;
- Richiesta di Sovvenzione in conto oneri dei confidi;
- Richiesta di Sovvenzione nella forma di contributo interessi.

Il Confidi nella fase di presentazione della domanda di agevolazione deve attenersi alle istruzioni dettagliate nel presente regolamento/bando sottostante il Convenzionamento dei Confidi.

Il Confidi, al fine di richiedere l'accesso agli strumenti agevolativi, accede sul Portale dedicato inserendo le credenziali ottenute.

L'istanza è presentata dal Confidi convenzionato attraverso il caricamento sulla piattaforma <https://app.creditofuturomarche.it>:

1. di un file Excel in cui il Confidi inserisce l'elenco cumulativo delle posizioni per cui richiede l'agevolazione (e/o l'eventuale update del dato) e il cui tracciato standard deve essere conforme a quello previsto dall'allegato al presente atto denominato "Tracciato dati" (allegato n. 3 del presente Regolamento/bando).

Il Soggetto Gestore è tenuto a esaminare tali domande secondo l'ordine di arrivo delle stesse sul Portale.

Il sistema provvederà per ogni flusso informatico caricato nella piattaforma a:

- a. Controllare automaticamente la validità del tracciato dati rispetto allo schema Excel standard fornito (Allegato n. 3 "Tracciato dati" del presente Regolamento/bando), producendo gli eventuali scarti;
- b. Popolare il database delle pratiche con i dati contenuti negli elenchi cumulativi caricati.

11.2 Domande ammissibili della graduatoria SRD01-SRD02

Il Confidi convenzionato, al fine di richiedere l'agevolazione, deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta da parte dell'impresa (mediante la compilazione del modulo di domanda di ammissione al fondo allegato n.1 "Domanda di Ammissione – Fondo Nuovo Credito Sezione Agricoltura" al presente Regolamento/Bando).

In primo luogo, si stabilisce che i Confidi convenzionati trasmettono all'indirizzo PEC del Soggetto Gestore creditofuturomarche@legalmail.it singolarmente ciascuna istanza con allegata la domanda di ammissione n.1 al Fondo Nuovo Credito – Sezione Agricoltura (allegato "Domanda di Ammissione – Fondo Nuovo Credito Sezione Agricoltura" al presente Regolamento/Bando).

Successivamente, il finanziamento bancario già deliberato ed erogato viene presentato dal Confidi convenzionato al soggetto gestore e include le informazioni relative a:

- Richiesta di Riassicurazione su garanzia Confidi di 1° grado su finanziamento bancario;
- Richiesta di Sovvenzione in conto oneri dei confidi;
- Richiesta di Sovvenzione nella forma di contributo interessi.

Il Confidi nella fase di presentazione della domanda di agevolazione deve attenersi alle istruzioni dettagliate nel presente regolamento/bando sottostante il Convenzionamento dei Confidi.

Il Confidi, al fine di richiedere l'accesso agli strumenti agevolativi, accede sul Portale dedicato

inserendo le credenziali ottenute.

L'istanza è presentata dal Confidi convenzionato attraverso il caricamento sulla piattaforma <https://app.creditofuturomarche.it>:

1. di un file Excel in cui il Confidi inserisce l'elenco cumulativo delle posizioni per cui richiede l'agevolazione (e/o l'eventuale update del dato) e il cui tracciato standard deve essere conforme a quello previsto dall'allegato "Tracciato Dati" al presente Regolamento/Bando.

Il Soggetto Gestore è tenuto a esaminare tali domande secondo l'ordine di arrivo delle stesse sul Portale.

Il sistema provvederà per ogni flusso informatico caricato nella piattaforma a:

- c. Controllare automaticamente la validità del tracciato dati rispetto allo schema Excel standard fornito (Allegato n. 3 "Tracciato dati" del presente Regolamento/bando), producendo gli eventuali scarti;
- d. Popolare il database delle pratiche con i dati contenuti negli elenchi cumulativi caricati.

Art 12. Iter deliberativo del soggetto gestore e comunicazione degli esiti relativi in fase di concessione del sostegno

Le richieste di agevolazione ricevute dal Gestore vengono sottoposte, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11 del Regolamento/Bando, all'esame del Comitato di Valutazione che esprime il proprio parere sulla conformità delle domande alle finalità e ai requisiti previsti sulla base dei dati acquisiti per mezzo PEC e tramite la piattaforma, e processati sul sistema informativo di back office della mandataria, deliberando la conferma o la risoluzione delle agevolazioni.

Le domande verranno elaborate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai fini della valutazione delle domande presentate e della verifica della corretta attuazione della misura da parte del Confidi convenzionato, 10 giorni prima di ciascuna riunione del Comitato di Valutazione, il Gestore richiede al Confidi convenzionato di allegare, per le pratiche che saranno di volta in volta indicate, documentazione a supporto della richiesta di agevolazione (a titolo esemplificativo, visura camerale, file calcolo contributo, ecc.).

A seguito della delibera positiva del Comitato di Valutazione, il Gestore accantona la quota di riassicurazione (cfr. art. 19 del Regolamento/Bando) come deliberato nel corso del Comitato stesso. Il Gestore, inoltre, accantona le sovvenzioni in c/interessi e in c/oneri, le quali verranno erogate al destinatario finale a seguito all'esito positivo delle procedure disposte agli articoli 13 e 14 del presente bando/regolamento.

Il Gestore comunica ai Confidi convenzionati, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di

presentazione/caricamento della domanda di agevolazione sulla piattaforma, la concessione o il diniego mediante aggiornamento informatico dello stato delle pratiche. Tale concessione è condizionata al rispetto dei termini di rendicontazione previsti dal Regolamento/Bando e all'esito positivo dei controlli di cui agli articoli 13 e 14 del presente Regolamento/Bando.

Il Gestore, altresì, invia al Destinatario Finale dell'agevolazione la comunicazione di conferma o di risoluzione delle agevolazioni concesse. In caso di esito positivo, viene comunicato l'importo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito "ESL") corrispondente a ciascuna agevolazione concessa, con indicazione dell'eventuale concessione a titolo di aiuto de minimis, nonché i casi in cui si procederà al revocare il sostegno con conseguente restituzione di quanto eventualmente erogato/accantonato.

Il Gestore pubblica su apposita sezione della piattaforma l'elenco dei destinatari finali che hanno ottenuto l'agevolazione, nel rispetto del combinato disposto dell'art. 2-bis, comma 3, e dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013; Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 115, par. 2 della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Confidi di 1° grado.

12.1 Controlli sull'istruttoria del confidi

Il soggetto gestore effettua un controllo sull'attività istruttoria del confidi nel corso delle attività valutative successive alla presentazione delle domande da parte dei Confidi.

Tali controlli sono effettuati anche attraverso l'accesso alle informazioni presenti sul SIAR da parte del soggetto gestore sulla base di uno specifico atto di delega da parte del destinatario finale (cfr. art. 16 e 17 del presente Regolamento/bando).

PROCEDURE: FASE IV – EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI

Art 13. Erogazione delle sovvenzioni in c/interessi ed in c/ oneri e relativa istruttoria del Confidi

13.1 Domande finanziabili della graduatoria SRD01-SRD02

Per le domande finanziabili, le sovvenzioni in c/interessi e in c/oneri sono erogate al Destinatario Finale dal Soggetto Gestore, in un'unica soluzione, successivamente alla notifica del decreto di autorizzazione al pagamento del saldo del contributo degli interventi SRD01 e 02.

Nel caso, in fase di istruttoria della domanda di saldo del contributo degli interventi SRD01 e 02, l'impresa beneficiaria abbia sostenuto una spesa inferiore rispetto all'importo del progetto approvato in fase di concessione, il confidi convenzionato, ricevuta la relativa comunicazione da parte della Regione Marche, fermo restando l'importo del finanziamento bancario già concesso, provvede a ricalcolare l'importo della riassicurazione regionale e delle sovvenzioni in c/interessi

e in c/oneri del sostegno FNC-Agricoltura in modo che vengano rispettate le disposizioni del sostegno combinato e del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 8 del Regolamento/bando.

L' erogazione delle sovvenzioni in c/interessi ed in c/ oneri è effettuata a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria del confidi convenzionato prescelto (e del conseguente controllo da parte del soggetto gestore, cfr. articolo 14 del Regolamento/Bando) avente ad oggetto:

- il rispetto dei requisiti per la riassicurazione, sovvenzione in c/interessi e in c/oneri del Fondo FNC-AGRICOLTURA (cfr. art. 2 del Regolamento/Bando);
- i controlli in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo e antimafia;
- il rispetto delle condizioni previste agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento/Bando;
- il rispetto del cumulo degli aiuti entro i limiti previsti da quanto disposto dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115 e degli aiuti de minimis, e del divieto di doppio finanziamento (cfr. Art.8 del regolamento/bando);
- verificare che sia stato effettuato il controllo relativo alla pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 (cfr. Art.16.1 del Regolamento/Bando).

Tali controlli sono effettuati anche attraverso l'accesso alle informazioni presenti sul SIAR da parte del convenzionato selezionato dall'impresa sulla base di uno specifico atto di delega.

Il confidi convenzionato comunica al Gestore, tramite il caricamento sulla piattaforma <https://app.creditofuturomarche.it> o mezzo PEC all'indirizzo creditofuturomarche@legalmail.it, gli esiti di tali controlli e le eventuali rettifiche agli importi del sostegno deliberati in fase di concessione del FNC-Agricoltura (cfr. art. 12 del regolamento/bando).

13.2 Domande ammissibili della graduatoria SRD01-SRD02

Per le domande ammissibili, le sovvenzioni in c/interessi e in c/oneri sono erogate dal Soggetto Gestore, in un'unica soluzione, successivamente alla realizzazione del progetto di investimento relativo agli interventi SRD01-02.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la presentazione della relativa rendicontazione finale di spesa è fissato in 21 mesi dalla data di comunicazione, al destinatario finale da parte del soggetto gestore, della conferma del sostegno concesso a valere del Fondo FNC-Agricoltura (cfr. art.12 del regolamento/bando). Eventuale modifica di tale termine deve essere disposta dal soggetto gestore.

Non sono ammesse variazioni progettuali, come definite nei bandi degli interventi SRD01-02, rispetto al progetto di investimento ammesso al sostegno SRD01-02.

L' erogazione delle sovvenzioni in c/interessi ed in c/ oneri è effettuata a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria del confidi convenzionato prescelto (e del conseguente controllo da parte del

soggetto gestore, cfr. articolo 14 del Regolamento/Bando) sull'istanza di rendicontazione presentata dall'impresa agricola con allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione del destinatario finale di aver eseguito il progetto d'investimento come ammesso a valere sul bando SRD01-02, con annesso conteggio delle spese effettivamente sostenute;
- Dichiarazione del destinatario finale che il finanziamento bancario rateale sottostante la riassicurazione è relativo ai soli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data di decisione di investimento;
- Dichiarazione sostitutiva del destinatario finale di aver o non aver ottenuto ulteriori aiuti sulle stesse spese ammissibili su cui è richiesto il sostegno FNC-Agricoltura;
- Dichiarazione sostitutiva di aver beneficiato o di non aver beneficiato di contributi pubblici in regime "de minimis" negli ultimi 3 anni;
- Dichiarazione di aver ottemperato alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità (cfr. Art. 16.1 del Regolamento/Bando).

Il confidi convenzionato verifica:

- la presenza, l'adeguatezza e la completezza delle dichiarazioni;
- il rispetto dei requisiti per la riassicurazione, sovvenzione in c/interessi e in c/oneri del Fondo FNC-AGRICOLTURA (cfr. art. 2 del Regolamento/Bando);
- i controlli in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo e antimafia;
- il rispetto delle condizioni previste agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento/Bando;
- il rispetto del cumulo degli aiuti entro i limiti previsti da quanto disposto dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115 e degli aiuti de minimis, e del divieto di doppio finanziamento (cfr. Art. 8 del Regolamento/Bando);

Nel caso, in fase di istruttoria del confidi, l'impresa beneficiaria ha dichiarato di aver sostenuto una spesa inferiore rispetto all'importo del progetto approvato in fase di concessione, il confidi convenzionato, fermo restando l'importo del finanziamento bancario già concesso, provvede a ricalcolare l'importo della riassicurazione regionale e delle sovvenzioni in c/interessi e in c/oneri del sostegno FNC-Agricoltura in modo che vengano rispettate le disposizioni del sostegno combinato e del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 8 del Regolamento/Bando.

Il confidi convenzionato comunica al Gestore, tramite il caricamento sulla piattaforma <https://app.creditofuturomarche.it>, gli esiti di tali controlli e le eventuali rettifiche agli importi del sostegno deliberati in fase di concessione del FNC-Agricoltura (cfr. Art. 12 del regolamento/bando).

Art 14. Iter deliberativo del soggetto gestore e comunicazione degli esiti relativi in fase di erogazione del sostegno

Le istanze ricevute dal Gestore saranno sottoposte, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13

del regolamento/bando e secondo il loro l'ordine di arrivo sulla piattaforma, all'esame del Comitato di Valutazione, che esprime il proprio parere sulla conformità delle istanze alle finalità e ai requisiti previsti sulla base dei dati acquisiti per mezzo PEC e tramite la piattaforma e processati sul sistema informativo di back office della mandataria.

Ai fini della valutazione delle istanze presentate e della verifica della corretta attuazione della misura da parte del Confidi convenzionato, 10 giorni prima di ciascuna riunione del Comitato di Valutazione, il Gestore richiede al Confidi convenzionato di allegare, per le pratiche che saranno di volta in volta indicate, documentazione a supporto della richiesta di agevolazione (a titolo esemplificativo, visura camerale, file calcolo contributo, ecc.).

Il Gestore comunica ai Confidi convenzionati, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione/caricamento della domanda di agevolazione sulla piattaforma, la conferma della concessione o il diniego mediante aggiornamento informatico dello stato delle pratiche.

Il Gestore, altresì, invia al Destinatario Finale dell'agevolazione la comunicazione di conferma o di risoluzione o di modifica del sostegno deliberato in fase di concessione di cui all'articolo 12 del Regolamento/Bando. In caso di esito positivo, viene comunicato l'importo aggiornato dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito "ESL") corrispondente a ciascuna agevolazione concessa, con indicazione dell'eventuale concessione a titolo di aiuto de minimis, nonché i casi in cui si procederà al revocare il sostegno con conseguente restituzione di quanto eventualmente erogato/accantonato.

A seguito dell'esito positivo delle procedure sopra riportate, il soggetto gestore eroga al destinatario finale le sovvenzioni in c/interessi e in c/oneri (cfr. art. 13 del Regolamento/Bando).

14.1 Controlli sull'istruttoria dei confidi

Il soggetto gestore effettua un controllo sull'attività istruttoria dei confidi nel corso delle attività valutative successive alla presentazione delle istanze da parte dei Confidi.

I controlli sulle verifiche svolte dai confidi convenzionati sono effettuati anche attraverso l'accesso alle informazioni presenti sul SIAR da parte del convenzionato selezionato dall'impresa sulla base di uno specifico atto di delega conferito dall'impresa.

Art 15. Variazioni successive alla concessione della riassicurazione

Per quanto concerne le modificazioni in cui possono incorrere i finanziamenti nel periodo successivo all'erogazione, vige il principio cardine della tutela del Fondo pubblico. Pertanto, a titolo esemplificativo, sono ammesse operazioni, ristrutturazione (allungamento del periodo di ammortamento, rimodulazione delle rate, ecc.).

Non è consentito il trasferimento del finanziamento su altra ditta o persona fisica salvo il caso in cui ciò non derivi da un subentro autorizzato a valere sugli interventi SRD01-02.

Art 16. Obblighi dei Destinatari Finali

Attraverso l'istanza presentata al confidi i destinatari si obbligano a:

- Adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un secondo tempo;
- Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con l'atto di concessione da parte dell'oggetto gestore, e per le pratiche relative alle domande ammissibili rendicontare entro 21 mesi dalla data di comunicazione al destinatario finale da parte del soggetto gestore della conferma del sostegno concesso a valere del Fondo FNC-Agricoltura;
- Destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell'investimento proposto relativo all'intervento SRD01-02 e con le modalità indicate nel progetto di investimento presentato;
- Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità dello strumento finanziario FNC-AGRICOLTURA a valere sull'intervento SRD20 del CSR Marche 2023-2027 e coerente con il progetto di investimento approvato;
- Dare comunicazione al Gestore, per il tramite del Confidi convenzionato, qualora intendano rinunciare al sostegno del FNC-Agricoltura e per le pratiche relative alle domande ammissibili di ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
- Comunicare al Gestore, per il tramite del Confidi convenzionato, ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al destinatario finale del contributo concesso a valere del Fondo FNC-Agricoltura;
- Garantire un periodo di stabilità dell'operazione²² di investimento di durata così definita in funzione della tipologia:
 - 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili;
 - 5 anni per gli investimenti produttivi in attrezzature, e per gli investimenti non produttivi;
- Conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla data di erogazione del sostegno concesso;

²² Stabilità dell'operazione: I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata così definita in funzione della tipologia di investimento: a) 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili; b) 5 anni per gli investimenti produttivi in attrezzature, e per gli investimenti non produttivi. Fatto salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2116/2021 e ss.mm.ii., il periodo di stabilità dell'operazione non è assicurato qualora si verifichi: 1) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione in cui ha ricevuto il sostegno; 2) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; 3) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

- Consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sistema di interscambio) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- Garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- Restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- Garantire che le sovvenzioni non siano usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari e che gli stessi non siano usati per prefinanziare sovvenzioni;
- Nel caso di sostegno combinato con altri interventi o finanziamenti, tenere una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno;
- Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129;
- Conferire la delega al soggetto gestore e al confidi convenzionato prescelto con il quale viene dato l'accesso alle informazioni presenti su SIAR;
- In caso di presentazione di domande di variazione progettuale degli interventi SRD01-02 che riguardano variazioni di investimenti su cui è stato richiesto anche il sostegno a valere del fondo FNC-Agricoltura, di comunicare al Confidi convenzionato prescelto, a mezzo PEC, e anche alla Regione Marche, tramite il SIAR, gli investimenti e i relativi importi su cui dovrà eventualmente essere trasferito il sostegno concesso a valere del fondo FNC-Agricoltura in sostituzione di quelli precedentemente autorizzati.

16.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Il destinatario finale del sostegno FNC-Agricoltura deve adempiere agli obblighi di informazione e di pubblicità previsti dall'allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 di seguito indicati:

- a) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500 000 EUR, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- b) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera a) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500 000 EUR, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II.

Art 17. Obblighi in capo al Confidi

I Confidi convenzionati devono rispettare quanto previsto dal presente Regolamento/Bando e dalla

Convenzione firmata con il Soggetto Gestore.

I Confidi convenzionati devono comunicare al Gestore, mediante specifica PEC, eventuali variazioni della titolarità del finanziamento bancario, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei Destinatari Finali e sulla realizzazione del progetto di investimento ammesso al sostegno del FNC-Agricoltura di cui siano venuti a conoscenza (cfr. Art. 15 e 16 del Regolamento/bando). I Confidi devono altresì comunicare eventuali variazioni intervenute sul finanziamento bancario riassicurato (a titolo esemplificativo estinzioni anticipate, rinunce, ecc.).

Inoltre, i Confidi convenzionati devono provvedere, come esplicitato all'art. 8 del presente atto, al calcolo relativo al sostegno fornito ai destinatari finali dallo strumento finanziario FNC-AGRICOLTURA, e provvedere alla registrazione, sia in fase di concessione che di erogazione del sostegno, del suddetto calcolo e degli altri dati relativi al sostegno a valere del FNC-Agricoltura nell'apposita sezione del SIAR accessibile ai Confidi convenzionati.

17.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

I confidi devono ottemperare ai seguenti obblighi informativi:

- a) fornire sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali, una breve descrizione dell'intervento, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'intervento, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129.

17.2 Misure per garantire il monitoraggio nell'attuazione dello strumento finanziario

Il Confido convenzionato, con la sua organizzazione, assicurerà il rispetto delle normative applicate, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione, garantendo con il suo sistema di controlli interni il monitoraggio della gestione e dell'utilizzo dello strumento finanziario, consentendo l'accesso ai funzionari di qualsivoglia organismo o servizio deputato agli atti, documenti, report, etc. per la verifica della correttezza delle operazioni agevolate.

A tale scopo il Confido convenzionato trasmetterà periodicamente al RTI mezzo PEC all'indirizzo creditofuturomarche@legalmail.it una dettagliata relazione, così come definita dalla struttura responsabile del bando e di massima così strutturata:

- numero delle richieste di accesso alla misura;
- numero e importo delle garanzie concesse, nell'anno di riferimento, ai soggetti destinatari finali a valere sul fondo rischi, nonché l'ammontare dei finanziamenti garantiti e l'importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno;

- numero e importo dei contributi in conto interessi e conto oneri dei confidi concessi e/o liquidati nel periodo di riferimento;
- numero e importo delle perdite liquidate a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione dei soggetti destinatari finali a cui le perdite afferiscono;
- numero e importo delle sovvenzioni da recuperare e recuperate, qualora ricorrano le cause di revoca di cui all'Art.18 del Regolamento/bando;
- elenco cumulativo delle imprese destinatarie finali, con le principali informazioni anagrafiche e indicazione del premio di garanzia pagato dal destinatario finale e dell'importo dell'aiuto concesso;
- evidenziazione dell'insussistenza delle cause di revoca del contributo di cui all'Art.18 del Regolamento/bando;
- ogni ulteriore informazione significativa ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del FNC-AGRICOLTURA.

Art 18. Cause di inefficacia e revoche

Cause di improcedibilità e di inefficacia della riassicurazione

1. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore le richieste di riassicurazione:
 - a) non presentate mediante la piattaforma on line;
 - b) per le quali le integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti non pervengano al Gestore entro i termini previsti nel presente Regolamento/bando;
 - c) nel caso in cui il medesimo finanziamento bancario abbia beneficiato di altri aiuti di stato in forma di garanzia o controgaranzia incompatibili;
 - d) nel caso in cui sia stata presentata per conto di soggetti destinatari finali non in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento/bando;
 - e) qualora siano concesse sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che risultino rilevanti ai fini dell'ammissibilità dell'intervento dello strumento finanziario, che il Confidi convenzionato avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.
2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della riassicurazione, il Gestore comunica, mediante PEC, ai Confidi richiedenti, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
3. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono, mediante PEC, presentare al Gestore scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore, esaminati

gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive.

4. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.

Revoche delle agevolazioni

La revoca totale o parziale delle agevolazioni sarà deliberata nei seguenti casi:

- decadenza della domanda di sostegno presentata a valere sugli interventi SRD01 e SRD02 da parte del soggetto gestore ricevuta la relativa comunicazione da parte della Regione Marche;
- Mancata realizzazione da parte dell'impresa degli investimenti oggetto del sostegno a valere del Fondo FNC-Agricoltura, anche a seguito di esito negativo di eventuali domande di variazione progettuale presentate dall'impresa, a valere sugli interventi SRD01-02, inerenti variazioni di investimenti su cui era stato precedentemente concesso anche il sostegno a valere del fondo FNC-Agricoltura;
- il destinatario finale abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti mendaci;
- il destinatario finale non abbia eseguito gli investimenti in conformità al progetto approvato nei contenuti e nelle finalità previste conformemente;
- il destinatario finale non abbia provveduto a presentare l'istanza di rendicontazione al Confidi convenzionato (solo per le domande ammissibili della graduatoria SRD01-02);
- dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa destinataria finale;
- in merito alla sola quota di contributo in c/interessi, si verifichi un'estinzione anticipata del finanziamento bancario sottostante o nel caso di revoca del finanziamento bancario sottostante per insolvenza dell'impresa stessa.

Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, il Gestore, dopo aver ricevuto comunicazione da parte del Confidi convenzionato, effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La procedura di revoca comporterà il recupero delle agevolazioni già erogate gravate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione all'impresa a quella di restituzione e la restituzione dell'importo dell'ESL corrispondente alla riassicurazione concessa in caso di inadempimento del destinatario finale.

A tal fine il Gestore, in attuazione della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56, comunica al destinatario finale e al Confidi l'avvio del procedimento di revoca ed assegna ai destinatari finali e al Confidi un termine di 30 giorni decorrente dalla

ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il destinatario finale o il Confidi possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo creditofuturomarche@legalmail.it.

Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 90 giorni dalla comunicazione di cui sopra, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al destinatario finale e al Confidi convenzionato; in caso contrario procederà, con provvedimento motivato, con la revoca dell'agevolazione, della quale viene data comunicazione al destinatario finale e al Confidi convenzionato.

Art 19. Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione

1. La riassicurazione non viene erogata direttamente al destinatario finale, ma viene accantonata dal Soggetto Gestore, per onorare la copertura spettante al Confidi di 1° grado in caso di escussione della propria garanzia; la riassicurazione del FNC-AGRICOLTURA partecipa pari passu e pro quota ad eventuali recuperi che dovessero manifestarsi successivamente all'escussione della riassicurazione, risultando in capo al Confidi di 1° grado la restituzione di tali somme al Soggetto Gestore.

2. In caso di insolvenza dell'impresa destinataria della garanzia, il Confidi comunica il deterioramento della posizione al Soggetto gestore aggiornando il tracciato dati Excel e trasmettendolo sulla piattaforma. Si può fare riferimento agli status di contenzioso rilevati dalla Banca, dal Confidi o da entrambi e, a seguito dell'aggiornamento dello status, l'importo dell'impegno del fondo rischi relativo alla posizione oggetto di segnalazione si considera acquisito.

3. In caso di escussione della garanzia di 1° grado, il Confidi, pena l'inefficacia della garanzia, deve richiedere l'intervento del Fondo di Riassicurazione entro 90 giorni dal pagamento della somma dovuta alla Banca.

4. La richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione è inviata al Gestore dal Confidi convenzionato tramite PEC che contiene:

- indicazione degli estremi di identificazione del finanziamento ammesso alla riassicurazione (numero di protocollo della posizione comunicato dal Gestore; nominativo dell'impresa);
- descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali esperite e da esperire dal Confidi convenzionato per il recupero del credito pena la decadenza della riassicurazione;
- indicazione della somma escussa dalla Banca e dell'ammontare dell'intervento del Fondo di

Riassicurazione;

- indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo;

e con l'invio in allegato di:

- a) copia della richiesta iniziale del modello di domanda di ammissione del destinatario finale, corredata da un documento d'identità in corso di validità;
- b) copia della delibera di concessione della garanzia del Confidi;
- c) copia della comunicazione di revoca della Banca;
- d) copia della contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca;
- e) documentazione comprovante almeno l'avvio delle azioni giudiziali/stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero, in caso di intervenuta definizione stragiudiziale della pendenza, copia di comunicazione della Banca in ordine ai termini transattivi proposti, riferiti all'intera esposizione debitoria derivata dal finanziamento garantito, e copia della relativa comunicazione di assenso alla transazione del Confidi;
- f) documentazione comprovante l'utilizzo del finanziamento bancario per le finalità indicate in sede di domanda di contributo da parte dell'impresa.

Il Gestore può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. La documentazione deve essere inviata al Gestore da parte del Confidi convenzionato entro 15 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, pena l'inefficacia della garanzia.

Il Gestore comunica al Confidi convenzionato l'esito della richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dalla data di ricezione ovvero di perfezionamento della stessa. In presenza di esito positivo della richiesta, l'intervento dello strumento finanziario di riassicurazione verrà autorizzato e liquidato sul conto corrente indicato dal Confidi come da Convenzione.

Art 20. Controlli del soggetto gestore

In generale si stabilisce che le verifiche amministrative inerenti il FNC-AGRICOLTURA hanno lo scopo di garantire la conformità delle procedure con la normativa applicabile, con il Programma Regionale CSR Marche 2023-2024, con il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 e con l'insieme dei documenti costituenti il contratto attuativo, e di esercitare un'attività di monitoraggio e controllo sull'attività svolta dal Soggetto Gestore anche in relazione ai rapporti dello stesso con i Confidi convenzionati e le imprese destinatarie finali.

Il Soggetto Gestore consentirà ai soggetti e agli organismi che ne hanno diritto, le eventuali attività di ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione degli interventi, fornendo informazioni, dati e documenti in suo possesso, come previsto dal punto 7) dell'articolo 23 dell'Accordo Quadro.

Il Soggetto Gestore si doterà di un regolamento interno per i controlli documentali e per i sopralluoghi, finalizzato a disciplinare le fasi di realizzazione dei controlli documentali e per i sopralluoghi, al fine di garantire una sana gestione finanziaria degli interventi agevolativi emessi

dalla Regione Marche a favore del sistema economico marchigiano.

Il regolamento interno per i controlli documentali e per i sopralluoghi del Soggetto Gestore, in linea con le previsioni regolamentari comunitarie e con le indicazioni operative fornite dall'Autorità di Gestione della Regione Marche, stabilisce le procedure, le modalità e gli strumenti con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- metodologia di campionamento che giustifica le operazioni campionate;
- analisi dei rischi;
- modalità di registrazione delle verifiche in loco presso i destinatari finali;
- utilizzo di check list;
- diagramma di flusso delle verifiche.

Art 21. Informativa sulla privacy

Il soggetto Gestore in qualità di Responsabile del trattamento sulla base dell'Atto aggiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, sottoscritto con la Regione Marche (Allegato C al Contratto attuativo²³), adempie agli obblighi derivanti dalla normativa sulla privacy, attivando tutte le procedure necessarie e idonee al rispetto della normativa anche nei confronti dei Confidi convenzionati e delle imprese destinatarie del Fondo.

Art 22. Allegati

1. Domanda di Ammissione – Fondo Nuovo Credito Sezione Agricoltura
2. File di Calcolo ESL FNC-Agricoltura
3. Tracciato Dati FNC-Agricoltura
4. Linee guida Manifestazione Interesse FNC-Agricoltura
5. Richiesta di convenzionamento FNC-Agricoltura
6. Modello di convenzione FNC-Agricoltura

²³ REG INT. N. 537 del 23/06/2025